

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 858

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata MURONI

Disposizioni per favorire la partecipazione attiva della popolazione residente ai processi decisionali delle amministrazioni comunali

Presentata il 3 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è tesa a disciplinare forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione comunale nell'ottica di una partecipazione attiva e responsabile allo sviluppo locale, quanto ai primi, nonché di un ascolto attivo del territorio in risposta ai bisogni dei cittadini, quanto all'amministrazione comunale.

In dettaglio, la proposta di legge disciplina la forma di partecipazione dei cittadini nelle decisioni dell'amministrazione comunale che hanno una ricaduta in campo ambientale, territoriale, paesaggistico, energetico, sportivo, turistico, sanitario, sociale,

culturale ed economico, nonché alle misure relative al processo partecipativo, da attuare a cura dell'amministrazione comunale.

Si ritiene, quindi, di sottoporre la presente proposta di legge all'attenzione del Parlamento nel convincimento che un'amministrazione comunale che coinvolga attivamente i propri cittadini nella condivisione dei processi decisionali relativi alla realizzazione di opere pubbliche o private non possa che costituire una soluzione necessaria per una migliore e più proficua tutela dell'interesse generale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 1, 2, 3, secondo comma, e 118, quarto comma, della Costituzione nonché dei principi di buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente, al fine di incentivare la collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione comunale, in modo da renderla attiva, fattiva e responsabile nell'individuare le soluzioni ottimali per la realizzazione degli interventi pubblici o privati che hanno una ricaduta sull'ambiente, sul territorio, sul paesaggio o sulla salute dei cittadini, la presente legge istituisce l'assemblea partecipativa dei cittadini ai processi decisionali dell'amministrazione comunale, di seguito denominata « APC ».

Art. 2.

(Definizione dell'APC)

1. Per APC si intende un sistema di partecipazione dei cittadini, attraverso un percorso di informazione e di condivisione, sulla scelta per la realizzazione di opere, pubbliche o private, che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, energetica, sportiva, turistica, sanitaria, sociale, culturale ed economica.

2. L'azione dell'APC si svolge nella fase di progettazione di un'opera pubblica o privata ovvero quando tutte le possibili opzioni sono ancora possibili.

3. L'azione dell'APC rappresenta lo strumento attraverso cui l'amministrazione comunale acquisisce i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate nonché i suggerimenti in merito alle migliori modalità per dare soddisfazione ai bisogni stessi.

Art. 3.

(Titolari del diritto di partecipazione)

1. Sono titolari del diritto di partecipazione all'APC tutti i cittadini residenti e gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio comunale; sono altresì titolari del suddetto diritto le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio comunale che hanno un interesse oggettivo alla partecipazione.

Art. 4.

(Procedura e tipologia di interventi)

1. Su richiesta di almeno il 5 per cento dei residenti che hanno compiuto sedici anni di età, anche organizzati in associazioni e comitati, considerando a tale fine l'intera popolazione residente nel comune definita dall'ultimo censimento e, per quanto attiene alla modalità della raccolta delle firme, prevedendo che essa sia effettuata con la medesima procedura relativa alla presentazione delle liste elettorali, i progetti per la realizzazione delle opere nei seguenti settori sono soggetti a valutazione da parte dell'APC:

a) ambiente, territorio, paesaggio e sanità;

b) lavori pubblici, sviluppo economico, energia, impianti sportivi e turismo.

Art. 5.

(Fasi della procedura e termini per l'adempimento)

1. La giunta comunale, verificata la correttezza della richiesta all'assoggettabilità di un'opera alla valutazione dell'APC, dà inizio, entro trenta giorni, alle procedure per la costituzione dell'APC, individuando, ai sensi dell'articolo 4, i soggetti ritenuti legittimati a partecipare ai sensi dell'articolo 3.

2. Entro quindici giorni dalla data di avvio dell'APC di cui al comma 1, ciascuno dei soggetti legittimati ai sensi del mede-

simo comma comunica al sindaco il nominativo dei suoi rappresentanti.

3. Entro quindici giorni dalla data di avvio dell'APC il sindaco, su proposta della giunta comunale, nomina un esperto competente in materia di mediazione dei conflitti sociali, progettazione partecipata e dibattito pubblico, che partecipa all'APC in qualità di presidente. L'incarico affidato al presidente ha durata non superiore al termine dei lavori dell'APC e comunque non superiore alla durata stabilita dal comma 5. I compiti del presidente sono stabiliti dall'articolo 6.

4. Trascorsi i termini di cui ai commi 2, 3 e 4, è convocata dal sindaco o da un suo delegato, entro dieci giorni, una riunione preparatoria a cui partecipano il presidente dell'APC, i rappresentanti degli uffici comunali competenti per materia, il committente dell'opera e i rappresentanti dei soggetti legittimati a partecipare. Il committente o, in mancanza, di questi la persona responsabile del progetto deve presentare al presidente dell'APC, ai rappresentanti dell'amministrazione comunale e agli altri soggetti legittimati la documentazione ai fini dell'avvio delle riunioni dell'APC.

5. La documentazione di cui al comma 4 può essere completata, a richiesta dei partecipanti, da ulteriori documenti necessari al dibattito. La documentazione completa è resa pubblica anche utilizzando le tecnologie telematiche.

6. La giunta comunale, ricevuta la documentazione completa, convoca tramite il presidente, entro trenta giorni, i soggetti legittimati a partecipare all'APC. La durata dei lavori dell'APC non può superare novanta giorni.

7. Per l'amministrazione comunale partecipano alle riunioni dell'APC il sindaco o un suo delegato, gli assessori e gli uffici comunali competenti per materia.

8. Nel corso del procedimento il presidente dell'APC, di sua iniziativa o su richiesta di una delle parti coinvolte, può invitare in audizioni pubbliche soggetti, pubblici o privati, la cui consultazione può risultare utile al buon fine dell'APC.

9. Al termine dell'esame da parte dell'APC, la giunta comunale, ricevuta la relazione conclusiva di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 6, ferma restando la sua autonomia nella scelta tra le diverse proposte emerse durante il dibattito, adotta la propria decisione tenendo conto dei risultati derivanti dall'APC. La decisione è vincolante e deve essere resa nota attraverso la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune ed essere inviata ai partecipanti all'APC utilizzando anche tecnologie telematiche, entro quindici giorni.

10. Nel caso in cui la giunta comunale ritenga che l'APC non sia necessaria, può raccomandare al committente o alla persona pubblica responsabile del progetto, nominando un esperto competente in materia di mediazione dei conflitti sociali, progettazione partecipata e dibattito pubblico, di organizzare una concertazione secondo le modalità da esso proposte. A conclusione di tale concertazione il soggetto nominato è obbligato a trasmettere il verbale al sindaco entro quindici giorni.

11. Tutti gli atti di cui alla presente legge sono resi pubblici anche utilizzando le tecnologie telematiche.

Art. 6.

(Funzioni del presidente dell'APC)

1. Il presidente dell'APC svolge le seguenti funzioni:

a) stabilisce le modalità di svolgimento e tutti gli aspetti organizzativi dell'APC nonché i temi di discussione, il calendario degli incontri e le modalità di partecipazione e di comunicazione;

b) valuta la documentazione presentata ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 ed, eventualmente, richiede integrazioni e modifiche;

c) definisce e attua un piano di comunicazione e di informazione ed è responsabile dell'organizzazione e degli aggiornamenti del sito *internet* dell'APC;

d) favorisce il confronto tra le parti facendo emergere le posizioni in campo in

modo da facilitare e da risolvere i conflitti tra l'amministrazione comunale e i soggetti legittimati a partecipare all'APC;

e) redige la relazione conclusiva dell'APC, che è immediatamente trasmessa al sindaco e alla giunta comunale.

Art. 7.

(Disposizione finanziaria)

1. I costi relativi all'attività dell'APC sono posti per l'85 per cento a carico del committente dell'opera da realizzare e per il restante 25 per cento a carico dell'amministrazione comunale.

PAGINA BIANCA



18PDL0018730